

## MUNICIPIO DI PONTE TRESA

# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

---

Il Municipio di Ponte Tresa, richiamati gli art. 192 LOC e 44 RALOC, ordina:

### CAPITOLO I

#### Disposizioni generali

##### Art.1

1. Il Municipio di Ponte Tresa, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, assicurare una corretta rotazione dei posteggi, istituisce laddove è possibile delle zone blu di parcheggio.

*Oggetto*

2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettano l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

##### Art.2

Basi legali della presente ordinanza sono gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale, gli art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legisla-

*Basi*

zione federale sulla circolazione stradale, gli art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale nonché gli art. 7 cpv. 1 e 2 e art. 15 cpv. 2 del Regolamento sui beni amministrativi.

### CAPITOLO II

#### Agevolazioni di parcheggio

##### Art. 3

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nell'area in cui è stata allestita la zona blu e più precisamente:

*Autorizzazioni*

- a) i domiciliati per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
- b) le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.) per un massimo di un veicolo leggero.
- c) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo

diritto del richiedente.

## **Ordinanza municipale zona blu**

---

2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

### Art. 4

1. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada. *Numero delle autorizzazioni*
2. Il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

### Art. 5

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo dal lunedì al sabato, senza limitazione di tempo. *Effetti*
2. L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire di quelli trovati liberi.

## **CAPITOLO III**

### **Disposizioni comuni**

### Art. 6

1. In genere l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile) *Validità*
2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodo più brevi.

### Art. 7

1. L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figurano il numero delle targhe di controllo del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui essa è stata rilasciata. Per essere valido il contrassegno deve essere timbrato e firmato dalla Cancelleria comunale o dall'Ufficio di polizia, dove è stato effettuato il pagamento della tassa. *Contrassegno*
2. Il contrassegno deve venire esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

### Art. 8

1. Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree dove è stata introdotta la zona blu. *Procedura*

2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venire inoltrata alla Cancelleria comunale.

### **Ordinanza municipale zona blu**

---

3. Tutte le domande dovranno venir motivate.
4. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento della autorizzazione.
5. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, ritornando la vecchia autorizzazione.
6. Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare alla Cancelleria comunale.

#### **Art. 9**

1. Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in: *Tasse*  
Autorizzazioni annuali:  
- fr. 20.- mensili per soste dal lunedì al sabato.  
Autorizzazioni provvisorie:  
- fr. 30.- la settimana per soste dal lunedì al sabato;  
- fr. 10.- per autorizzazioni giornaliere.
2. Le stesse sono da pagarsi anticipatamente mediante rate trimestrali.

#### **Art.10**

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. *Revoca*
2. essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

#### **Art. 11**

1. Contro la decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di dieci giorni dalla notifica. *Rimedi di diritto*
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

#### **Art. 12**

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zona blu sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr. *Sanzioni*
2. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:
  - a) la multa;
  - b) la revoca dell'autorizzazione.

## **Ordinanza municipale zona blu**

---

Art. 13

Il Municipio fisserà l'entrata in vigore della presente ordinanza.

*Entrata in  
vigore*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Silvano Grandi

Rolando Stoppa

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 378 del 28 novembre 1994

Esposta agli albi comunali dal 15 dicembre al 30 dicembre 1994.